

I.C. "R. Guttuso " Villagrazia di Carini

SICURI...a scuola

Guida per la sicurezza nella scuola



D.L. Prof.ssa Valeria La Paglia R.S.P.P. Arch. Alberto Cipolla
a.s. 2020-2021

INDICE

- A. *Introduzione*
- B. *Quando una scuola può considerarsi sicura?*
- C. *Manutenzione e messa in sicurezza*
- D. *Gli Indispensabili*
- E. *Ruoli e Responsabilità*
- F. *Infortuni a scuola*
- G. *La sicurezza nelle mensa scolastica*
- H. *I Genitori Chiedono...*

A. INTRODUZIONE

“L’ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente e sicuro.

Le condizioni igieniche e di sicurezza dei locali e dei servizi devono essere tali da garantire una permanenza a scuola confortevole per gli alunni e le persone”.



*Secondo la **Carta dei Servizi Scolastici** titolo 3° alla quale fa riferimento il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 1995 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15/06/1995).*

«...Studiare in un ambiente confortevole, igienico e sicuro è un diritto dello studente.»

La materia della sicurezza nella scuola è molto complessa e spesso genitori, studenti e personale scolastico non sanno come far valere i propri diritti.

Questa Guida vuole essere un piccolo e concreto aiuto per conoscere alcuni degli elementi imprescindibili affinché una scuola possa dirsi sicura e tendere così una mano a tutti coloro, alunni, genitori e personale scolastico, che vogliono intervenire per renderla migliore .



B.

QUANDO UNA SCUOLA PUÒ CONSIDERARSI SICURA?

- Una scuola può considerarsi sicura quando rispetta un insieme di requisiti strutturali, impiantistici ed ambientali; quando al suo interno sono applicate e controllate un insieme di regole e quando è presente un coordinamento di soggetti che , a vario titolo, si impegnano a garantire le migliori condizioni di lavoro sotto il profilo della sicurezza , ovvero quando tutti i soggetti che in essa lavorano e vivono conoscono ed adottano i comportamenti più idonei per la **sicurezza di tutti**.
- Nel 1994 è stato emanato il D.Lgs. 626 di valenza europea, in quanto è il risultato di otto Direttive comunitarie. Tale decreto fissa i limiti minimi di sicurezza ed in particolare detta le regole per un'organizzazione della sicurezza negli ambienti di lavoro, compresi gli ambienti scolastici, come successivamente specificato dal Decreto ministeriale 382 del 1998.

- Il decreto 626 del 1994 è stato sottoposto a successive modifiche. L'ultima, attualmente in vigore, è il Decreto legislativo n. 81 del 2008, noto anche come Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il D.lgs 81/2008 è stato successivamente integrato dal D.lgs. n. 106 del 3 agosto 2009.
- Gli obblighi fondamentali del decreto 81/08 sono racchiusi nell'art.15: una scuola sicura dovrebbe, in estrema sintesi, **valutare i rischi, eliminarli** o quanto meno **ridurli**, programmare la **prevenzione**, fare **informazione e formazione** adeguate, individuare le **misure di emergenza**, provvedere alla regolare **manutenzione** di ambienti, attrezzature ed impianti.



C. MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA



- Gli interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria in materia di edilizia scolastica spettano all'ente locale, proprietario degli immobili (l'art. 3 della Legge 11 gennaio 1996 n. 23). Il Dirigente scolastico ha invece l'obbligo (D.lgs. 81/2008) di richiedere gli interventi necessari all'Ente locale competente.
- Per la scuola dell'infanzia, per la primaria e secondaria di primo grado, l'ente locale competente è il Comune; per le scuole secondarie di secondo grado e per gli Istituti artistici, l'ente competente è la Provincia.
- I Comuni e le province hanno l'obbligo di occuparsi della manutenzione ordinaria degli edifici scolastici, di effettuare i lavori edilizi di una certa importanza, gli interventi strutturali e gli adeguamenti degli impianti elettrici, termici, ecc, nonché di rilasciare le certificazioni di idoneità, agibilità e conformità.

D. GLI INDISPENSABILI

- Il **documento valutazione rischi DVR** è una relazione scritta obbligatoria per valutare i rischi presenti in un ambiente di lavoro, dunque nella scuola, e per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Deve essere predisposto in ogni istituto scolastico ad opera del **Dirigente scolastico**, in collaborazione con il **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP** e con il Medico competente, come previsto dal D.lgs 81/08.
- Il **DVR** elenca le fonti di pericolo e i rischi presenti nella nostra scuola, i soggetti preposti al controllo ed intervento, le misure di miglioramento.

Per redigere il documento bisogna effettuare preventivamente una valutazione dei rischi entrando nella scuola ed individuando, attraverso osservazioni, analisi e misurazioni, i pericoli presenti e la loro entità. Oltre a queste principali sezioni, il documento di valutazione dei rischi, come stabilito dalla legge, deve contenere:

- ✓ le **procedure** da svolgere per attuare le misure individuate per la messa in sicurezza nonché i **soggetti** che devono attuarle
- ✓ l'indicazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (**RSPP**)
- ✓ l'indicazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (**RLS**)
- ✓ l'indicazione del medico competente
- ✓ l'indicazione delle mansioni che espongono a rischi specifici

Il Piano di emergenza è contenuto nel Documento di valutazione dei rischi ed è uno strumento operativo che deve essere predisposto in ogni scuola ad opera del Dirigente Scolastico.

E' obbligatorio (D.M. 26/8/92) e ha lo scopo di informare tutto il personale docente e non docente e gli studenti, sul comportamento da tenere nel caso di una emergenza che comporti un allontanamento rapido dall'edificio scolastico


Le prove di evacuazione

- *Le prove di evacuazione vanno effettuate "almeno due volte durante l'anno scolastico" (D.L.577/82).*
- *Nel corso delle stesse, deve essere verificata la "funzionalità del Piano di emergenza al fine di apportare gli eventuali correttivi per far aderire il Piano alla specifica realtà alla quale si applica".*
- *E' importante effettuare con cadenza periodica le prove di evacuazione dell'edificio, per verificare continuamente quanto studenti e personale abbiano appreso i comportamenti corretti da tenere in caso di emergenza.*

Attenzione!

Il documento di valutazione dei rischi deve presentare la data certa in cui esso è stato redatto, controfirmata da tutti i soggetti preposti alla sua redazione. Questo perché non è un documento statico ma dinamico che deve essere rielaborato ed integrato di fronte ad eventi o mutamenti di una certo peso sul piano della sicurezza!

E. Ruoli e Responsabilità



Il Dirigente scolastico

- Individua il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e nomina la squadra di emergenza
- Promuove le iniziative di informazione e formazione;
- Programma e organizza le emergenze;
- Richiede agli Enti Locali la realizzazione degli interventi necessari;
- Sospende in caso di grave o imminente pericolo le attività didattiche;
- Si occupa della protezione da altri rischi (chimici, biologici, da amianto, da rumore, ecc.).

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP



E' un tecnico interno o esterno, iscritto ad un albo professionale oppure adeguatamente formato. Può essere anche lo stesso Dirigente scolastico, purché la scuola non superi il numero di 200 dipendenti, esclusi gli allievi.

Cosa fa:

- individua i fattori di rischio e le misure preventive;
- collabora alla redazione del Documento di valutazione dei rischi;
- propone i programmi di formazione ed informazione;
- promuove le richieste di intervento agli enti locali.

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS

E' nominato sulla base di accordi sindacali. Deve essere sempre consultato per l'individuazione, la programmazione, la realizzazione della prevenzione dei rischi.

La scelta non è del Dirigente ma è nominato sulla base di accordi sindacali.

Addetti all'emergenza

Sono le persone che, all'interno della scuola, sono state nominate dal Dirigente scolastico, incaricati di Primo Soccorso e di prevenzione incendi (la C.M. 119/99 le chiama *figure sensibili*)

Gli addetti al Primo Soccorso si occupano di:

- efficienza dei presidi medici;
- intervento in caso di infortunio;
- somministrazione dei farmaci

Gli addetti all'antincendio ed evacuazione:

- collaborano nelle attività di prevenzione incendi;
- intervengono in caso di emergenza;
- collaborano all'aggiornamento del piano di emergenza;
- controllano l'efficienza di estintori, sistemi di allarme, uscite di emergenza, segnaletica, ecc.

Una specifica a parte va fatta per il **medico competente** „ definito nel D. Lgs. n. 81/2008 come il medico in possesso di specifici titoli “che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto”.

Ricorda! Il dirigente non ha l'obbligo di nominare un medico competente per la presenza di alunni con particolari patologie e che necessitano della somministrazione di farmaci a scuola.

La somministrazione di farmaci agli studenti durante l'orario scolastico

E' “regolamentata” dalle Raccomandazioni pubblicate dai Ministeri dell'Istruzione e della Salute il 25 novembre 2005, il Dirigente scolastico può individuare personale docente o non docente che si renda disponibile e che abbia effettuato i corsi di formazione presso le Asl del territorio per la sicurezza della salute nelle scuole. Può procedere solo dopo aver ricevuto una richiesta scritta dalla famiglia e la certificazione e la prescrizione dell'Azienda Usl.

F. Infortunati a scuola

Gli insegnanti **non sono** responsabili se un bambino cade fuori della classe al termine dell'orario di lezione. Lo precisa la sentenza della Corte di Cassazione n. 17215/2010 la quale afferma che

“ una volta accompagnati gli alunni fuori dalla classe, i maestri non sono responsabili se un bambino cade e si fa male in cortile, durante la ressa che si forma all'uscita di scuola, al termine dell'orario di lezione”.

Riguardo, invece, agli infortuni degli studenti durante l'ora di educazione fisica, con la sentenza n. 9325 del 20 aprile del 2010, viene precisato che gli stessi devono essere risarciti dal Ministro dell'Istruzione.



La terza sezione civile della Cassazione ha motivato la sua decisione asserendo che, nel momento in cui un alunno si iscrive in una scuola, si instaura un “vincolo negoziale”, sulla base del quale l’istituto scolastico ha l’obbligo di “vigilare sulla sicurezza e sull’incolumità, nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni”.

Con la sentenza n. 5067/2010 viene poi precisato che “va pagato anche il danno morale all’alunno che si fa male durante le lezioni”.

Il Ministro dell’Istruzione è condannato al risarcimento del danno per l’aspetto non patrimoniale di un infortunio occorso ad un alunno durante le lezioni scolastiche.

L'assicurazione scolastica obbligatoria

Le scuole sono obbligate a sottoscrivere una **polizza assicurativa** con l'INAIL per ogni alunno in quanto considerato un lavoratore.

Questa polizza garantisce copertura assicurativa solo per gli infortuni nel corso di attività di laboratorio e di educazione fisica. Per questo motivo, quasi tutte le scuole sottoscrivono una seconda polizza assicurativa che offra maggiori coperture e che viene fatta pagare alle famiglie attraverso il **contributo volontario**

G. La sicurezza nelle mense scolastiche

Nelle mense scolastiche esistono organi preposti alla tutela della salute ed all'igiene. Sia le Aziende Sanitarie che i carabinieri dei NAS hanno il compito di effettuare periodici sopralluoghi in locali destinati alla preparazione e somministrazione degli alimenti.

Inoltre è spesso presente la **Commissione mensa**, che è composta da rappresentanti dei genitori e del personale scolastico ed ha il compito di controllare che vengano rispettate tutte le clausole contrattuali riferite al servizio e che sia correttamente applicata la normativa igienico-sanitaria.

Inoltre osserva e "misura" il grado di soddisfazione dei bambini, valutando se il servizio risponde alle loro esigenze sia dal punto di vista nutrizionale sia da quello educativo. La Commissione Mensa, inoltre, effettua sopralluoghi nei centri cottura e nei refettori, per verificare le condizioni igienico-sanitarie e di servizio.

All'inizio dell'anno scolastico, i genitori possono comunicare alla dirigenza scolastica, tramite il referente della Commissione Mensa, la volontà di entrare a far parte della commissione.

Cosa controllare durante i sopralluoghi in mensa?

- l'igiene e la pulizia di locali e attrezzature;
- il buon funzionamento degli attrezzi e dispositivi utilizzati e verificare che il personale addetto alla distribuzione sia in numero adeguato e che indossi camice, cuffie, ecc.;
- accertarsi che il personale abbia controllato le grammature (peso) e le temperature dei cibi in arrivo (il loro rispetto è fondamentale per prevenire la proliferazione di batteri);
- il rispetto delle diete speciali
- assaggiare il pasto, per verificarne la qualità
- osservare il grado di comfort durante le consumazioni dei pasti (rumore, sovraffollamento locali ecc.).



Curiosità...



“Tutti possono vedere i documenti sulla sicurezza?”

- Il diritto di accesso ai documenti amministrativi (Legge n. 241 del 1990 e successive modifiche) è un diritto riconosciuto al cittadino per garantire la trasparenza della Pubblica Amministrazione. Titolari del diritto di accesso sono tutti i soggetti interessati, e cioè i privati, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridica tutelata e connessa al documento in relazione al quale si richiede l'accesso. E' su questa base, dunque che genitori, insegnanti, studenti maggiorenni, personale non docente possono fare richiesta e prendere visione di tutta la documentazione relativa alla sicurezza dell'edificio scolastico.
- Per accedere agli atti amministrativi riguardanti lo stato della sicurezza della scuola, si può inoltrare al Dirigente scolastico una lettera di istanza per l'esercizio del diritto di accesso (il fac simile è disponibile sul sito web www.cittadinanzattiva.it)

“Quando una classe è sovraffollata?”

Quando il numero degli alunni è superiore ai limiti previsti...

Per evitare il sovraffollamento delle classi si deve richiedere al Dirigente scolastico di:

...formare le classi in base alla grandezza dell'aula, prevedendo un numero massimo di 25 alunni per classe e lo spazio di vivibilità per ciascuno studente (mq 1,96 per le scuole superiori di secondo grado e mq. 1,80 per tutte le altre scuole). Nel caso fosse presente uno studente con grave disabilità, il numero di studenti deve scendere a 20. L'aula conterrà 25 studenti (o 20 con disabile) se la sua dimensione è di almeno 45 mq o di 50 mq per le scuole secondarie di II grado (superiori). Per dimensioni inferiori a queste, il numero degli studenti per aula dovrà essere ridotto in misura proporzionale.